



Comune di Nibionno

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 15 del 30/04/2024

Oggetto:	TASSA RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PER ANNI 2024 E 2025 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile**, con inizio alle ore **20:30** nell'Aula Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria. La seduta è **Pubblica**. All'appello risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Dott.ssa Laura Di Terlizzi	Presidente del Consiglio Comunale	Si	
Claudio Usuelli	Consigliere Comunale	Si	
Roberto Gemetto	Consigliere Comunale	Si	
Maria Riva	Consigliere Comunale	Si	
Davide Biffi	Consigliere Comunale	Si	
Gianluca Bulanti	Consigliere Comunale		Si
Milena Magni	Consigliere Comunale	Si	
Marco Beccalli	Consigliere Comunale	Si	
Giuseppina Marta Riva	Consigliere Comunale	Si	
Stefano Gioia	Consigliere Comunale		Si
Niki Giussani	Consigliere Comunale	Si	
Natale Riccardi	Consigliere Comunale	Si	
Davide Piazza	Consigliere Comunale		Si

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Valerio Esposito**.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Dott.ssa Laura Di Terlizzi** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

È presente alla seduta l'Assessore esterno: Casiraghi Marta senza diritto di voto.

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Casiraghi Marta.

L'Assessore Casiraghi Marta relaziona sull'argomento; illustra la proposta di deliberazione, riferisce in merito alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, ai costi fissi ed ai costi variabili;

Partecipano alla discussione i Consiglieri Usuelli Claudio, Beccalli Marco, Giussani Niki, Riccardi Natale, l'Assessore esterno Casiraghi Marta e il Sindaco.

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“TASSA RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PER ANNI 2024
E 2025 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2024”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Legge n. 147/2013 istitutiva l’ Imposta Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), e s.m.i.;
- la Legge n. 160/2019 che all’art. 1, *comma 738* prevede:” *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;*
- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i che all’art. 1, comma 683, prevede: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*
- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che all’art. 5-quinquies prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, comma 527, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visto l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti - PEF, prevedendo tra l’altro che il PEF deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che nella Regione in cui opera il Comune di Nibionno non è presente e operante l’Ente di Governo dell’Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consiglio Comunale del Comune stesso;

Considerato il Comune di Nibionno esercita le funzioni di bollettazione, rapporto con l'utenza, parte spazzamento strade e relativa raccolta mentre la società SILEA SPA gestisce raccolta, trasporto, smaltimento e recupero relativi alla gestione dei rifiuti;

Viste le sotto indicate deliberazioni di ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- n. 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- n. 385/2023 del 3/8/2023 concernente “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani”;
- n. 386 del 3/8/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- n. 387 del 3/8/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389 del 3/8/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2”;

Richiamate:

- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall’allegato A della delibera (TQRIF);
- la Determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 avente all’oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto il Piano Economico Finanziario - PEF annualità 2024 e 2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riepilogativo dei costi del servizio rifiuti e la relativa relazione di accompagnamento, anch’essa allegata, redatti secondo le modalità indicate dall’Autorità ARERA;

Dato atto che, nel PEF TARI sono inclusi sia i costi del Comune di Nibionno, certificati dal Legale Rappresentante dell’Ente, sia i costi dell’attuale gestore del servizio rifiuti (SILEA SPA – PEF “grezzo” ed allegati trasmessi al protocollo comunale in data 20.03.2024 al n. 2695 ed in data 02.04.2024 al n. 3034) per un importo complessivo di € 471.996,00 per l’anno 2024 da intendersi già al netto della detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 quantificate in € 1.187,00 (pari al contributo MIUR);

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.06.2021 ed integrato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 27.12.2021, ed in particolare l’articolo n. 10 “Articolazione della tariffa” che ne disciplina la determinazione ai sensi del DPR n. 158/1999;

Considerato che l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, pari al 9,6%

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili, per l'anno 2024, di cui al Piano Finanziario riportato in allegato, come segue:

- 51 % a carico delle utenze domestiche;
- 49 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "*TARIFFE TARI ANNO 2024*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31 luglio 2024
- seconda rata: 16 ottobre 2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata al **5%** del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia (Decreto deliberativo della Presidente della Provincia di Lecco n. 152 del 06 novembre 2023 – conferma tributo TEFA 5 % per l'anno 2024);

Atteso che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa 1 , pari a 0,10 euro/utenza;

b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa 2 , pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile dai Responsabili delle Aree “A” e “B”;

Dato atto che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Organo di Revisione per il parere di competenza;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

Con voti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI VALIDARE E DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Nibionno elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di € 473.183,00;
3. DI DARE ATTO che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
4. DI DARE ATTO che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (NIBIONNO_ToolMTR-2_agg2024-2025.xlsx) e dalla relativa relazione di accompagnamento (Nibionno Allegato2_Relazione Accompagnamento.PEF 2024-2025.pdf);
5. DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
6. DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2024, come risultanti dell'allegato prospetto, dando atto che le stesse sono state elaborate in aderenza al Piano Finanziario TARI anno 2024 allegato (*TARIFFE TARI ANNO 2024*);
7. DI DARE ATTO che a ciascuna utenza devono essere applicate le componenti perequative ai sensi della delibera Arera n. 386/2023 per il successivo riversamento;
8. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 31 luglio 2024
 - seconda rata: 16 ottobre 2024
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2024;
9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.---

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott.ssa Laura Di Terlizzi

Segretario Comunale
f.to Dott. Valerio Esposito

Oggetto: TASSA RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PER ANNI 2024 E 2025 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto CORTI FABIO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di Delibera di Consiglio;
- Esperita l'istruttoria di competenza;
- Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, 26/04/2024

Il Responsabile di Area
f.to CORTI FABIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott. Davide Combi

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di Delibera di Consiglio;
- Esperita l'istruttoria di competenza;
- Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, 26/04/2024

Il Responsabile Dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Davide Combi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/04/2024** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Nibionno, 30/04/2024

Segretario Comunale
f.to Dott. Valerio Esposito

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data **14/05/2024** mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 47, c. 1, della Legge 142/90, per rimanervi fino al giorno **29/05/2024**.

Nibionno, 14/05/2024

Segretario Comunale
Dott. Valerio Esposito

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della **Delibera di Consiglio n. 15 del 30/04/2024**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Segretario Comunale
Dott. Valerio Esposito